

n. 10 - 11

Ottobre - Novembre 2016

Associazione
Nazionale
Reduci dalla
Prigione
dall'Internamento
dalla Guerra di Liberazione
e loro familiari

Liberi

racsegna mensile informativo-culturale
della anrp

IL RE SOLDATO SEGUE IL FERETRO DEL
MILITE IGNOTO

4 NOVEMBRE 1918

DALLE CENERI DELLA
GRANDE GUERRA, LA
NASCITA DELL'ITALIA UNITA

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 DCB ROMA

DOSSIER

La riforma della
Costituzione:
testi a confronto

STORIE NELLA STORIA

Prigionieri italiani negli States:
da Milano a Rieti iniziative
per fare memoria

MEMORIA RECUPERATA

Importanti risultati per il
progetto dell'Anrp con
l'Archivio di Stato di Roma

ANRP - LIBERI
SEDE LEGALE E DIREZIONE
00184 Roma - Via Labicana, 15a
Tel. 06.70.04.253
Fax 06.77.255.542
internet: www.anrp.it
e-mail: anrpita@tin.it

PRESIDENTE ONORARIO
Riccardo Bisogniero

PRESIDENTE NAZIONALE
E DIRETTORE EDITORIALE
Enzo Orlanducci

DIRETTORE RESPONSABILE
Salvatore Chiriatti

REDATTORE CAPO
Rosina Zucco

REDAZIONE
Barbara Bechelloni
Fabio Russo

Registrazione
- Tribunale di Roma
n. 17530 - 31 gennaio 1979
- Registro Nazionale della Stampa
n. 6195 - 17 febbraio 1998

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27-02-04 n. 46) art. 1
comma 1, DCB Roma

Gli articoli firmati impegnano
solo la responsabilità dell'Autore.
Tutti gli articoli e i testi
di "Liberi" possono essere,
citandone la fonte, ripresi e
pubblicati.

Ai sensi della legge n. 675/96
(tutela dati personali) l'Anrp
garantisce la massima riservatezza
dei dati personali forniti dagli
associati e la possibilità di
richiederne gratuitamente la rettifica
o la cancellazione, scrivendo ad
Anrp, Via Labicana, 15/a
00184 Roma.

Stampa
Edizioni Grafiche Manfredi snc
Via Gaetano Mazzoni, 39/a
00166 Roma
Dato alle stampe 14 Novembre 2016

Un target mirato di 10.000
lettori.

3 EDITORIALE
UNITÀ NAZIONALE E FORZE ARMATE. IL 4 NOVEMBRE, TASSELLO ESSENZIALE NEL
PERCORSO DELLA MEMORIA DELL'ITALIA LIBERA E DEMOCRATICA di Enzo Orlanducci

4 ANNIVERSARI
IL RUOLO DELLA STORIA di Roberto Manuel Michelangeli
4 NOVEMBRE 2016. IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA IN OCCASIONE
DELLA RICORRENZA

6 DA RICORDARE
CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE DECORAZIONI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA

8 DOSSIER
LA RIFORMA COSTITUZIONALE. IL TESTO DELLA LEGGE COME È E COME SI
PROPONE DI MODIFICARLO

22 MEMORIA RECUPERATA
ANRP E ARCHIVIO DI STATO DI ROMA INSIEME PER INSEGNARE COME "EREDITARE LA
MEMORIA" di Rosina Zucco
LUCIANO ZANI: «EREDITARE LA MEMORIA PER FARE STORIA»

26 ATTIVITÀ ED EVENTI
L'ANRP A SOSTEGNO DI "ASIATICA", LA RASSEGNA DEL CINEMA DI MEZZO MONDO
di Martina Mergio
VITE DI IMI. PERCORSI DAL FRONTE DI GUERRA AL LAGER TEDESCHI (1943-1945): ALBUM
DEI VISITATORI

28 STORIE NELLA STORIA
PRIGIONIERI ITALIANI NEGLI STATES. DA MILANO A RIETI, INIZIATIVE PER FARE
MEMORIA di Anna Maria Calore
GUERRA CIVILE SPAGNOLA (1936-1939). I VOLONTARI ITALIANI DALLA PARTE DEI
NAZIONALISTI, TRA IDEOLOGIA E AMBIZIONI GEOPOLITICHE di Alessandro Ferioli

36 PRESENZA ASSOCIATIVA
PER NON DIMENTICARE. CERIMONIE PER LA CONSEGNA DELLE MEDAGLIE D'ONORE
E DELLA LIBERAZIONE IN TUTTA ITALIA

39 BIBLIOTECA ANRP
RECENSIONI IN BREVE

UNITÀ NAZIONALE E FORZE ARMATE

IL 4 NOVEMBRE, TASSELLO ESSENZIALE NEL PERCORSO DELLA MEMORIA DELL'ITALIA LIBERA E DEMOCRATICA

di Enzo Orlanducci



Il 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, festa nata nel 1921 per celebrare la Vittoria e la fine della Prima guerra mondiale, che costò all'Italia 650 mila morti e un milione di mutilati e feriti, è l'unica ricorrenza nazionale che è arrivata fino ai tempi nostri, sopravvivendo a cambiamenti politici, sociali ed economici.

L'idea di una guerra "grande", non per l'orrore e la sofferenza, bensì per l'eroismo e il patriottismo dei suoi protagonisti e per la "bontà" dei suoi obiettivi, nacque soltanto dopo il conflitto. Essa fu il risultato delle commemorazioni ufficiali dei governi liberali dell'immediato dopoguerra e poi del regime fascista. Tale interpretazione fu riconosciuta prevalentemente anche dopo la caduta del fascismo, non solo a causa dell'efficacia della propaganda di allora, che aveva inculcato

negli animi un comune e profondo sentimento sul valore di tale ricorrenza, ma anche perché, messa a confronto con la Seconda guerra mondiale - che in Italia nessuno, a parte il regime fascista, aveva voluto - la Grande guerra appariva meno insensata e drammatica.

La sopravvivenza del mito della Grande guerra è testimoniata, ancora oggi, dai monumenti di epoca fascista; in molti casi ne è stata modificata la dedica, estendendola anche ai morti della Seconda guerra mondiale, della Resistenza e della Guerra di Liberazione.

Ricorrenza molto sentita fino agli anni Sessanta, successivamente la sua importanza è andata declinando in quanto nelle interpretazioni degli storici, così come nella mentalità degli italiani, ha cominciato a palesarsi una memoria critica della guerra, divenendo oggetto di discussioni,

polemiche e lotte politiche. Ma negli anni Duemila, grazie all'impulso dato dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, la festa, anche con altra valenza, è tornata a celebrazioni più ampie e diffuse. Questo un passo del discorso pronunciato nel 2003 al Quirinale: *«Il 4 novembre deve rimanere, anzi, deve rafforzarsi come solennità civile della Repubblica. Il 4 novembre è un tassello essenziale nel percorso della memoria che ha il suo perno nella Festa del 2 giugno, la nascita, per volontà del popolo, della Repubblica. Le Istituzioni hanno il dovere di irrobustirlo, per consentire alla comunità nazionale di celebrare i propri valori. Giornata dell'Unità Nazionale, non soltanto delle Forze Armate: il ricordo degli eroi e delle battaglie della nostra storia risorgimentale non può andare disgiunto dal patrimonio di cultura, di lingua, di arte che ha cementato il popolo italiano, che lo ha portato ad essere libero e unito».*

Oggi, con le celebrazioni del 4 novembre si vuole mantenere viva la raggiunta Unità Nazionale e onorare il ruolo delle Forze Armate con sentimento di gratitudine, nonché ricordare il sacrificio di tanti giovani chiamati alle armi, le cui vite vennero spezzate nell'immane tragedia e le sofferenze delle popolazioni civili coinvolte negli eventi bellici, poiché è dall'esperienza della storia che nascono i valori irrinunciabili di una Nazione.

Le Forze Armate italiane, al servizio del Paese, rappresentano, ora come allora, un patrimonio dal valo-

re inestimabile, perché custodi dei principi di riferimento della nostra società. In questo lungo percorso esse operano con abnegazione e valore per assicurare il mantenimento della sovranità nazionale, dell'integrità territoriale e del diritto internazionale. Ne è straordinaria dimostrazione l'impegno che uomini e donne in uniforme profondono nell'assolvimento dei compiti loro assegnati sia nelle delicate opera-

zioni di mantenimento della pace in teatri esteri, sia sul suolo patrio in concorso alle Forze di Polizia ed in soccorso alla popolazione colpita da calamità naturali, in missioni umanitarie sia in Italia che all'estero e garantendo cura e soccorso ai migranti, ai rifugiati e ai profughi in fuga dai loro paesi.

Un ruolo di inconfutabile rilievo che l'Anrp continua a riconoscere e a onorare, sia per l'evidente

legame con la memoria dei suoi reduci e di quanti in passato hanno combattuto per la libertà del nostro Paese, sia in proiezione di un futuro di duratura pace tra i popoli. Con il loro esempio le Forze Armate illuminano la storia del comportamento di tutto un popolo e rappresentano valori che l'Anrp si sforza di trasmettere alle giovani generazioni, quali, amor di Patria, spirito di sacrificio e solidarietà.

IL RUOLO DELLA STORIA

A quasi cento anni dall'armistizio di Villa Giusti è lecito chiedersi cosa rimanga, cosa susciti nell'animo degli italiani questa ricorrenza, quanto rappresenti a livello identitario, in particolar modo nei più giovani. Certamente viviamo un periodo di crisi delle tradizioni: il progresso tecnologico, con tutte le sue varie sfaccettature annesse, unito al difficile periodo in campo economico hanno allontanato una larga fetta della popolazione italiana under 30 da ciò che nel corso del '900 ha contribuito a formare la nostra identità nazionale.

Un fattore da non sottovalutare sta nel dilatarsi inevitabile e ogni anno maggiore della distanza temporale da ricorrenze come quella del 4 novembre. Si vuole porre l'accento su tale aspetto per un motivo preciso e inerente quello che rappresenta il custode, il solo e unico protettore e genitore dell'identità nazionale: la storia. Oltre a preservare il suo ruolo in quel meraviglioso mondo chiamato "cultura", la storia deve lavorare sulla coscienza popolare, combattere il luogo comune e non limitarsi più alla semplice cronaca. Chi erano i nostri compatrioti che hanno permesso all'Italia di avere un 4 novembre? Non quanti erano, che ruolo ricoprivano o quanto sono stati strategicamente determinanti per la vittoria italiana nella Prima guerra mondiale bensì chi erano? Cosa pensavano? Cosa desideravano?

Il mio lavoro mi ha portato recentemente ad avere a che fare con i pensieri, le paure, l'interiorità profonda di una parte degli italiani deportati nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda guerra mondiale, tramite la corrispondenza epistolare di essi con le rispettive famiglie. Fino a quel momento la mia conoscenza al riguardo era limitata al semplice nozionismo, alla cronaca che ognuno può trovare tracciata nei libri di storia; nella mia personale soggettività ho capito, una volta lette quelle parole, che in realtà conoscevo molto poco di quel periodo. Gli schieramenti, le battaglie, le motivazioni politiche e gli avvenimenti più significativi, tutto questo lo conoscevo alla perfezione, eppure era poco. Poco di fronte alla sensazione di svegliarsi e non trovare uno dei propri compagni di reparto o alla voglia di sentire l'odore del caffè di prima mattina piuttosto che i passi delle sentinelle di turno. Per la prima volta ho compreso realmente un dramma storico che conoscevo e non conoscevo allo stesso tempo; ciò non mi è stato permesso dai numeri o dagli eventi ma dalle parole di coloro che troppo spesso vengono rappresentati solamente da una cifra.

La storia deve riformarsi e toccare le corde più profonde delle persone, deve "far conoscere" oltre che "farsi conoscere". Il 4 novembre si celebrano uomini che sognavano un ultimo valzer con la propria compagna oltre che alla vittoria sul campo, uomini a cui mancavano i sabato pomeriggio e l'odore del caffè al mattino. Uomini come noi che hanno creato la nostra identità nazionale, uomini che non saranno mai semplici numeri o "mezzi".

Ivano Fossati cantava: *"Tempo che sfugge, niente paura che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente"*. Celebriamo il 4 novembre come se avessimo alla nostra tavola uno di quegli uomini che sognava un ultimo valzer, c'è sempre tempo per conoscerlo, per conoscere la nostra storia. (Roberto Manuel Michelangeli)



4 NOVEMBRE 2016

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA

«Ricorre oggi una data ricca di significato, suggello dell'Unità Nazionale raggiunta ed espressione della riconoscenza del Paese per il contributo alla sicurezza della comunità nazionale e internazionale offerto dalle Forze Armate.

Donne e uomini in uniforme che oggi, in un contesto che se pur lontano dalle guerre di annientamento del secolo scorso, servono il Paese con gli stessi valori di lealtà, impegno e umanità, propri alla nostra storia.

Lo strumento militare rivolge la sua attenzione alla salvaguardia della vita dei nostri concittadini e della stabilità internazionale, mettendo in evidenza qualità e capacità professionali e collaborando con

Paesi alleati ed amici, per realizzare un ambiente nel quale possano prosperare la pace e lo sviluppo dei principi democratici e dei diritti della persona, nel rispetto delle differenti culture e sensibilità.

Il terribile terremoto che ha devastato intere comunità del Centro Italia, ha messo in luce, ancora una volta, il pronto e fondamentale contributo delle Forze Armate, in concorso e con il coordinamento della Protezione Civile, nell'assistenza della cittadinanza duramente colpita.

Con pari generosità ed altruismo i nostri militari continuano a salvare vite nel Mediterraneo in una crisi che ha assunto dimensioni epocali, meritando la riconoscenza generale.

Con questi sentimenti rivolgo il mio augurio ed un caloroso saluto a tutti i soldati, i marinai, gli avieri, i carabinieri, i finanzieri e al personale civile della difesa che, con impegno e grande professionalità, operano in Italia e nelle missioni internazionali di pace.

Un particolare pensiero vada a tutti i militari impegnati in missioni in Patria e all'estero, dai Balcani all'Afghanistan, dal Corno d'Africa alla Libia e al Mali, dal Mar Rosso al Mediterraneo, dal Kuwait all'Iraq, dal Libano alla Palestina.

Viva le Forze Armate, viva la Repubblica!»

Roma, 4 novembre 2016

CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE DECORAZIONI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA

Si è svolta nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia, conferite nell'anno 2016. Nel corso della cerimonia ha preso la parola il Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, Cancelliere dell'OMI. È quindi intervenuto il Presidente Mattarella, che ha poi consegnato le decorazioni agli insigniti: Generale di Divisione Francesco Paolo Figliuolo; Generale di Brigata

Paolo Pezzutti; Generale di Brigata Fabrizio Parrulli; Maresciallo aiutante s. UPS Ferruccio Guidolin. Erano presenti il Presidente della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, la Vice Presidente del Senato della Repubblica, Valeria Fedeli, la Vice Presidente della Camera dei Deputati, Marina Sereni, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, i componenti del Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia, i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d'Arma, autorità civili e militari.



INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA

Onorevole Ministro della Difesa, Signori rappresentanti del Parlamento e del Governo, Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, Capi delle Forze Armate, responsabili del Corpo della Polizia e degli Apparat di Sicurezza, rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, autorità, gentili ospiti, A voi tutti rivolgo il mio saluto ed esprimo gli auguri più cordiali per le celebrazioni di domani, 4 novembre, nella ricorrenza dell'Unità Nazionale e della giornata delle Forze Armate.

La commemorazione di una data ricca di significato, tesa a suggellare l'unità faticosamente raggiunta dall'Italia e il valore del contributo alla vita nazionale, e, oggi, anche internazionale, delle Forze Armate.

Un patrimonio storico costruito a prezzo di tanti sacrifici e sofferenze ma anche con l'entusiasmo di un popolo che si è unito nel solco dell'italianità, quali che fossero i confini tracciati su carte geografiche.

Due sanguinosi conflitti mondiali, dopo i quali, sconfitto il nazifascismo, è stato raggiunto, a fatica, un prezioso equilibrio di pace che ha consentito ai paesi europei di crescere, anche nel benessere, sulla base di valori di libertà e democrazia.

Desidero, pertanto, rivolgere il mio commosso pen-

siero ai tanti soldati caduti nell'adempimento del dovere nelle terribili guerre che hanno sconvolto il secolo scorso, a quelli vittime nelle odierne missioni militari di pace, e nella quotidiana attività di servizio volta a garantire la sicurezza della cittadinanza e la salvaguardia delle libere Istituzioni del nostro Paese. Il nostro continente, grazie alla solidarietà europea e atlantica, non ha più conosciuto guerre di sopraffazione, incomprensibili tra popoli e culture, ma il mondo è tuttavia segnato da diffuse instabilità regionali, da sfide non convenzionali come il terrorismo, da flussi migratori di dimensioni epocali.

Sono queste prove - impegnative e, certamente, non di breve periodo - che siamo chiamati ad affrontare, insieme alla comunità internazionale, ben sapendo che, in un mondo sempre più interconnesso e globalizzato, le difficoltà di singole comunità, se non risolte, si riverberano su tutti.

Continueremo a sostenere, con determinazione, tenacia e fermezza, le iniziative volte a perseguire e promuovere il raggiungimento della sicurezza collettiva, della pacifica convivenza e della prosperità diffusa nel mondo.

Si tratta di superare le incomprensioni promuovendo

il dialogo, di contrastare vecchi fantasmi che continuano a riproporsi nel tempo, talvolta con la pretesa di presentarsi come nuovi. Ma la storia non torna indietro.

Popolo e Forze Armate sono interpreti di un comune sentire e di un legame davvero fecondo.

Rafforzato anche in occasione del recente tragico sisma, che ha devastato, a fine agosto e nei giorni passati, diverse località del centro Italia e che ha visto, in concorso e con il coordinamento della protezione civile, il fondamentale e tempestivo apporto delle risorse militari per il primo soccorso, per gli interventi a sostegno della popolazione, per il ripristino dei servizi essenziali.

Vi si è aggiunto il prezioso contributo offerto dal volontariato, nel cui ambito rientrano e operano anche alcune delle associazioni oggi qui presenti.

Non meno meritoria è la quotidiana opera che i nostri militari prestano a fronte della grave crisi migratoria, fenomeno le cui dimensioni forse non sono state ancora comprese appieno, e che possiamo definire come l'emergenza umanitaria di questo avvio di secolo.

Nell'ambito dell'assistenza umanitaria, desidero ricordare la recentissima realizzazione in Libia di un ospedale da campo con medici militari italiani, per il supporto sanitario di quanti operano in quella regione travagliata, a supporto di quelle popolazioni e in contrasto con il sedicente Stato Islamico.

Sono testimonianze tangibili di quanto sia ampio il campo d'azione delle Forze Armate.

Le donne e gli uomini in uniforme, protagonisti di attività normalmente silenziose e che rendono orgogliosi i singoli militari; le nostre Forze Armate e tutto il Paese sono oggi qui rappresentati da alcune eccel-

lenze, persone distintesi particolarmente in Kosovo, in Afghanistan, nel Mar Mediterraneo, in Iraq, e che tra poco verranno premiate con le onorificenze dell'Ordine Militare.

Una riaffermazione dell'alta considerazione in cui l'Italia tiene coloro che hanno con valore e onore prestato fede al giuramento di fedeltà alle Istituzioni repubblicane.

Sono loro, simbolicamente in rappresentanza di tutti i concittadini in uniforme, il più bel messaggio rivolto alla nostra comunità in questa festa.

Nel rivolgere nuovamente il mio saluto a tutto il personale delle Forze Armate, di ogni ordine, ruolo e grado, ed in particolare a quello impegnato in missioni in Italia e all'estero - dai Balcani all'Afghanistan, dal Corno d'Africa alla Libia e al Mali, dal Mar Rosso al Mediterraneo, dal Kuwait all'Iraq, dal Libano alla Palestina - esprimo il ringraziamento dell'intero Paese per la loro opera.

Viva le Forze Armate, viva la Repubblica!



LA RIFORMA COSTITUZIONALE

IL TESTO DELLA LEGGE COME È E COME SI PROPONE DI MODIFICARLO

Il prossimo 4 dicembre noi tutti saremo chiamati alla scelta referendaria, che decreterà se la riforma della Costituzione, approvata dal Parlamento, diventerà legge effettiva.

Non è la prima volta che in queste pagine affrontiamo l'argomento, in quanto l'Anrp, orgogliosa, riconoscente e memore del contributo dei reduci dai campi di prigionia, dai lager nazisti e dalla guerra di Liberazione alla redazione della Carta Costituzionale, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, non poteva non partecipare, nelle forme e nei modi consoni al suo ruolo, al dibattito per una scelta così importante. L'Anrp, lasciando alla libera e serena coscienza di ciascuno la scelta di cosa votare, non ha voluto però sottrarsi al dibattito e pertanto ha promosso incontri e iniziative allo scopo di analizzare le diverse posizioni e ragioni del SI e del NO al fine di far acquisire più elementi possibili e poter andare tutti al voto in modo ponderato e consapevole, in quanto sono in gioco le regole istituzionali del Paese.

Con la nostra azione, inoltre, vogliamo riaffermare che tutti noi dobbiamo, a prescindere dalla scelta per il SI o per il NO e dai risultati dopo la conta dei voti, compiere sin da ora, con onestà intellettuale, lo sforzo di non dimenticare le ragioni del vivere insieme, che sono l'essenza di ogni Costituzione, sia che resti

quella che ci hanno dato i “padri” nel 1948, sia che diventi quella modificata dalla riforma Renzi.

Per quanto sopra anche *Liberi*, che costituisce lo strumento più efficace e penetrante di cui dispone l'Anrp, non solo per i legami interni tra sede centrale, organizzazioni periferiche e soci, ma anche, e soprattutto, per la funzione svolta di “confronto su fatti ed opinioni”, ritiene di fondamentale importanza destinare le pagine seguenti in un raffronto del testo vigente della Costituzione con il testo di legge di riforma, per consentire la più ampia informazione. L'impegno del nostro giornale potrebbe sembrare superfluo, soprattutto oggi, potendo disporre di mezzi più efficaci: TV, giornali online, social network, ecc., ma *Liberi* in forma cartacea resta un “dovere” nei confronti dei nostri lettori più anziani, con i quali con sentimenti di “fiducia e complicità”, con la rivista creano una relazione “intima” e un coinvolgimento “emotivo”.

Quello della lettura è un momento “sacro”, dedicato a se stessi e difeso dalle ingerenze esterne di ogni tipo. *Liberi* viene, oltre che letto, “sfogliato, staccato, ritagliato, archiviato, collezionato e riutilizzato” e la “lentezza” connessa alla sua fruizione ne consente e favorisce la comprensione e l'assimilazione dei contenuti.



Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
PRIMA PARTE DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI	
TITOLO IV RAPPORTI POLITICI	
<i>Art. 48</i>	<i>Art. 48</i>
	<i>art. 38, co. 1</i>
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.	<i>Identico</i>
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.	<i>Identico</i>
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati , alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	
PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA	
TITOLO I IL PARLAMENTO	
Sezione I Le Camere	
<i>Art. 55</i>	<i>Art. 55</i>
	<i>art. 1</i>
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	<i>Identico</i>
	Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
	Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
	La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
	Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori.

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
	Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	<i>Identico</i>
<i>Art. 56</i>	<i>Art. 56</i>
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.	<i>Identico</i>
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	<i>Identico</i>
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.	<i>Identico</i>
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	<i>Identico</i>
<i>Art. 57</i>	<i>Art. 57</i>
	<i>art. 2</i>
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.	Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
	I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.	Abrogato
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
	Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
<i>Art. 58</i>	<i>Art. 58</i>
	<i>art. 38, co. 2</i>
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.	Abrogato
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.	Abrogato
<i>Art. 59</i>	<i>Art. 59</i>
	<i>art. 3</i>
È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
<i>Art. 60</i>	<i>Art. 60</i>
	<i>art. 4</i>
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.	La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
<i>Art. 61</i>	<i>Art. 61</i>
	<i>art. 38, co. 3</i>
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.
<i>Art. 62</i>	<i>Art. 62</i>
	<i>art. 38, co. 4</i>
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	<i>Identico</i>
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	Abrogato
<i>Art. 63</i>	<i>Art. 63</i>
	<i>art. 5</i>
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>
	Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	<i>Identico</i>
<i>Art. 64</i>	<i>Art. 64</i>
	<i>art. 6</i>
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.	<i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.	<i>Identico</i>
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
	I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.
<i>Art. 65</i>	<i>Art. 65</i>
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.	<i>Identico</i>
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.	<i>Identico</i>
<i>Art. 66</i>	<i>Art. 66</i>
	<i>art. 7</i>
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	<i>Identico</i>
	Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.
<i>Art. 67</i>	<i>Art. 67</i>
	<i>art. 8</i>
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
<i>Art. 68</i>	<i>Art. 68</i>
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico</i>
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.	<i>Identico</i>
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.	<i>Identico</i>
<i>Art. 69</i>	<i>Art. 69</i>
	<i>art. 9</i>
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II La formazione delle leggi	
<i>Art. 70</i>	<i>Art. 70</i>
	<i>art. 10</i>
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
	le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
	Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
	Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
	L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
	I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
	I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
	Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.
<i>Art. 71</i>	<i>Art. 71</i>
	<i>art. 11</i>
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	<i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.
	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.
<i>Art. 72</i>	<i>Art. 72</i>
	<i>art. 12</i>
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	Ogni disegno di legge di cui all' articolo 70, primo comma , presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
	Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.	Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.	La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti , per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
	Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
	Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.
<i>Art. 73</i>	<i>Art. 73</i>
	<i>art. 13</i>
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.	Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
	Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
	<i>art. 38, co. 5</i>
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	<i>Identico</i>
<i>Art. 74</i>	<i>Art. 74</i>
	<i>art. 14</i>
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.	<i>Identico</i>
	Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
<i>Art. 75</i>	<i>Art. 75</i>
	<i>art. 15</i>
È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	<i>Identico</i>
Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti gli elettori .
La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati , e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i> .	<i>Identico</i>
<i>Art. 77</i>	<i>Art. 77</i>
	<i>art. 16</i>
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge , emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.	Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere .
	La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione . La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
	I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
	conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.
<i>Art. 78</i>	<i>Art. 78</i>
	<i>art. 17</i>
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.	La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
<i>Art. 79</i>	<i>Art. 79</i>
	<i>art. 18</i>
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati , in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.	<i>Identico</i>
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.	<i>Identico</i>
<i>Art. 80</i>	<i>Art. 80</i>
	<i>art. 19</i>
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.
<i>Art. 81</i>	<i>Art. 81</i>
	<i>art. 38, co. 6</i>
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.	<i>Identico</i>
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.	<i>Identico</i>
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.	La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	<i>Identico</i>
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati , nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
<i>Art. 82</i>	<i>Art. 82</i>
	<i>art. 20</i>
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.	La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.	A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	
<i>Art. 83</i>	<i>Art. 83</i>
	<i>art. 21</i>
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	<i>Identico</i>
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.	Abrogato
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.	<i>Identico</i>
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.	<i>Identico</i>
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.	<i>Identico</i>
<i>Art. 85</i>	<i>Art. 85</i>
	<i>art. 22</i>
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	<i>Identico</i>
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
Se le Camere sono sciolte, o mancano di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta , o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova . Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
<i>Art. 85</i>	<i>Art. 85</i>
	<i>art. 22</i>
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	<i>Identico</i>
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.	Se la Camera dei deputati è sciolta , o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
<i>Art. 86</i>	<i>Art. 86</i>
	<i>art. 23</i>
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati . In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.
<i>Art. 87</i>	<i>Art. 87</i>
	<i>art. 38, co. 7</i>
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	<i>Identico</i>
Può inviare messaggi alle Camere.	<i>Identico</i>
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	<i>Identico</i>
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	<i>Identico</i>
Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	<i>Identico</i>
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	<i>Identico</i>
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati . Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati .
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	<i>Identico</i>
Può concedere grazia e commutare le pene.	<i>Identico</i>
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	<i>Identico</i>
<i>Art. 88</i>	<i>Art. 88</i>
	<i>art. 24</i>
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse .	Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente , sciogliere la Camera dei deputati .
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	<i>Identico</i>
<i>Art. 89</i>	<i>Art. 89</i>
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.	<i>Identico</i>
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.	<i>Identico</i>
<i>Art. 90</i>	<i>Art. 90</i>
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.	<i>Identico</i>
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.	<i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
<i>Art. 91</i>	<i>Art. 91</i>
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.	<i>Identico</i>
TITOLO III IL GOVERNO	
Sezione I Il Consiglio dei Ministri	
<i>Art. 92</i>	<i>Art. 92</i>
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.	<i>Identico</i>
<i>Art. 93</i>	<i>Art. 93</i>
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.	<i>Identico</i>
<i>Art. 94</i>	<i>Art. 94</i>
	<i>art. 25</i>
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati .
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
<i>Art. 95</i>	<i>Art. 95</i>
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.	<i>Identico</i>
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.	<i>Identico</i>
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.	<i>Identico</i>
<i>Art. 96</i>	<i>Art. 96</i>
	<i>art. 26</i>
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II La pubblica amministrazione	
<i>Art. 97</i>	<i>Art. 97</i>
	<i>art. 27</i>
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.	<i>Identico</i>
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.	I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.	<i>Identico</i>
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.	<i>Identico</i>
<i>Art. 98</i>	<i>Art. 98</i>
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.	<i>Identico</i>
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.	<i>Identico</i>
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.	<i>Identico</i>
<i>Sezione III Gli organi ausiliari</i>	
<i>Art. 99</i>	<i>Art. 99</i>
	<i>art. 28</i>
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.	Abrogato
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.	Abrogato
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.	Abrogato
<i>[...]</i>	
<i>TITOLO IV LA MAGISTRATURA</i>	
<i>Sezione I Ordinamento giurisdizionale</i>	
<i>[...]</i>	
<i>Sezione II Norme sulla giurisdizione</i>	
<i>[...]</i>	
	<i>art. 38, co.8</i>
<i>TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI</i>	<i>TITOLO V LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI</i>
<i>Art. 114</i>	<i>Art. 114</i>
	<i>art. 29</i>
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.	La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	<i>Identico</i>
<i>Art. 115</i>	
<i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2001]</i>	
<i>Art. 116</i>	<i>Art. 116</i>
	<i>art. 30</i>
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.	<i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.	<i>Identico</i>
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.	Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio , possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse , sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio . La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.
<i>Art. 117</i>	<i>Art. 117</i>
	<i>art. 31</i>
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell' Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:	Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;	a) <i>identica</i>
b) immigrazione;	b) <i>identica</i>
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;	c) <i>identica</i>
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;	d) <i>identica</i>
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;	e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi ; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;	f) <i>identica</i>
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;	g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale ;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;	h) <i>identica</i>
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;	i) <i>identica</i>
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;	l) <i>identica</i>
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare ;

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
n) nome generali sull'istruzione;	n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale;	o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;	p) ordinamento , legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
	t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
	u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
	v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
	z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.	Abrogato

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.	Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.	La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.	<i>Identico</i>
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.	<i>Identico</i>
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.	<i>Identico</i>
<i>Art. 118</i>	<i>Art. 118</i>
	<i>art. 32</i>
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province , Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.	Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza della legge statale o regionale.

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
	Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.	La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
<i>Art. 119</i>	<i>Art. 119</i>
	<i>art. 33</i>
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.	<i>Identico</i>
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province , alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province , Città metropolitane e Regioni.	Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province , le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
<i>Art. 120</i>	<i>Art. 120</i>
	<i>art. 34 e art. 38, co. 9</i>
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.	<i>Identico</i>
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta , può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.
<i>Art. 121</i>	<i>Art. 121</i>
	<i>art. 38, co. 10</i>
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.	<i>Identico</i>
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.	Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.	<i>Identico</i>
<i>Art. 122</i>	<i>Art. 122</i>
	<i>art. 35</i>
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
	<i>art. 38, co. 11</i>
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati , ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.	<i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico</i>
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.	<i>Identico</i>
<i>Art. 123</i>	<i>Art. 123</i>
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.	<i>Identico</i>
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.	<i>Identico</i>
Lo statuto è sottoposto a <i>referendum</i> popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.	<i>Identico</i>
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.	<i>Identico</i>
<i>Art. 124</i>	<i>Art. 124</i>
<i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2011]</i>	
<i>Art. 125</i>	<i>Art. 125</i>
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.	<i>Identico</i>
<i>Art. 126</i>	<i>Art. 126</i>
	<i>art. 36</i>
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.	<i>Identico</i>
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.	<i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
<i>Art. 127</i>	<i>Art. 127</i>
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.	<i>Identico</i>
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.	<i>Identico</i>
<i>Art. 128</i>	<i>Art. 128</i>
<i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2011]</i>	
<i>Art. 129</i>	<i>Art. 129</i>
<i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2011]</i>	
<i>Art. 130</i>	<i>Art. 130</i>
<i>[Abrogato dalla legge cost. 3/2011]</i>	
<i>Art. 131</i>	<i>Art. 131</i>
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.	<i>Identico</i>
<i>Art. 132</i>	<i>Art. 132</i>
	<i>art. 38, co. 12</i>
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.	<i>Identico</i>
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.
<i>Art. 133</i>	<i>Art. 133</i>
	<i>art. 38, co. 13</i>
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.	<i>Abrogato</i>
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	<i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI	
<i>Sezione I</i> <i>La Corte Costituzionale</i>	
<i>Art. 134</i>	<i>Art. 134</i>
La Corte Costituzionale giudica:	<i>Identico</i>
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;	<i>Identico</i>
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;	<i>Identico</i>
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	<i>Identico</i>
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;	<i>Identico</i>
	<i>art. 13, co. 2</i>
	La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.
<i>Art. 135</i>	<i>Art. 135</i>
	<i>art. 37</i>
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.	La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.	<i>Identico</i>
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.	<i>Identico</i>
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	<i>Identico</i>
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.	<i>Identico</i>
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	<i>Identico</i>
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
<i>Art. 136</i>	<i>Art. 136</i>
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.	<i>Identico</i>
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.	<i>Identico</i>

Costituzione: testo vigente	Costituzione: testo modificato
<i>Art. 137</i>	<i>Art. 137</i>
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.	<i>Identico</i>
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.	<i>Identico</i>
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.	<i>Identico</i>
<i>Sezione II</i> <i>Revisione della Costituzione.</i> <i>Leggi Costituzionali</i>	
<i>Art. 138</i>	<i>Art. 138</i>
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.	<i>Identico</i>
Le leggi stesse sono sottoposte a <i>referendum</i> popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a <i>referendum</i> non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.	<i>Identico</i>
Non si fa luogo a <i>referendum</i> se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.	<i>Identico</i>
<i>Art. 139</i>	<i>Art. 139</i>
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.	<i>Identico</i>

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1	
<i>Testo vigente</i>	<i>Testo di legge costituzionale</i>
	<i>art. 38, co. 14</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Art. 12</i>
1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.	<i>Identico</i>
2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.	2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.	<i>Identico</i>
4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica.	<i>Identico</i>

Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1		Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2	
Testo vigente	Testo di legge costituzionale	Testo vigente	Testo di legge costituzionale
	art. 38, co. 15		art. 38, co. 16
Art. 5	Art. 5	Art. 3	Art. 3
1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.	1. L'autorizzazione prevista all'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati , anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati .	1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.	1. I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da ciascuna Camera , a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera .

TABELLA N. 2 - ARTICOLI NON RECANTI MODIFICHE AL TESTO DELLA COSTITUZIONE

Art. 39 (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.
2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.
6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.

12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 40 (Disposizioni finali)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori insediamento.

Art. 41 (Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

MEMORIA RECUPERATA

ANRP E ARCHIVIO DI STATO DI ROMA INSIEME PER INSEGNARE COME “EREDITARE LA MEMORIA”



«Si parla di Memoria, si fanno i viaggi della memoria, si ascoltano memorie. Ma in me, dov'è? Ce lo siamo chiesto insieme ai miei compagni: chi ne è il custode? Il vero grande custode? Avere dei ricordi e farli rivivere è come saper costruire ponti, ponti che ci portano a quella sostanza, ponti che possiamo attraversare per ricongiungerci e portare qualcosa qui in me, tra i miei compagni, per farne tesoro, per andare avanti. Insegnateci a ricordare». (Syria Farris, IV sez. I, Istituto di Istruzione Superiore *Vittorio Gassman*). Con questa efficace esortazione si conclude il Quaderno didattico edito dall'Anrp *Ereditare la memoria. Roma: dall'armistizio alla Liberazione* a cura di Monica Calzolari, realizzato dal Servizio Educativo dell'Archivio di Stato di Roma e dal Dipartimento Educativo Storia e Memoria dell'Anrp, quale report di percorsi tematici proposti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che si sono avvicinati tra il 2013 il 2016 alle due istituzioni per vivere un'esperienza diretta e originale sull'utilizzo del “documento” nella didattica della Storia. Le riflessioni personali di Syria, scritte dalla studentessa in una sorta di “flusso di coscienza” nel ricordo della figura della nonna, sintetizzano con grande efficacia quale sia il valore attribuito dalle nuove generazioni alla Memoria e testimoniano l'interesse destato dal progetto, i cui risultati sono stati riportati il 22 settembre 2016 in un Convegno tenutosi presso la Sala Alessandrina dell'Archivio di Stato di Roma. Nel corso della sua lunga attività, molte sono state le iniziative promosse dall'Anrp per approfondire e divulgare i temi legati al Secondo conflitto

mondiale, in particolare al periodo dall'8 settembre 1943 alla Liberazione. In questi ultimi anni, in particolare, si è rivelata sempre più la necessità di rendere vivo ed attivo il patrimonio storico, archivistico e bibliografico raccolto negli anni dall'Associazione.

D'intesa con istituzioni italiane e straniere l'Anrp ha realizzato pubblicazioni e organizzato convegni, mostre, seminari e corsi di formazione, rivolgendosi soprattutto alle istituzioni scolastiche con mirati progetti. Nell'ultimo triennio, in concomitanza con le celebrazioni della Liberazione dell'Italia e della nascita della Repubblica, è nata la proficua collaborazione tra l'Anrp e l'Archivio di Stato di Roma. L'Associazione, attraverso il proprio “Dipartimento Educativo Storia e Memoria” e interagendo con il “Servizio Educativo” dell'Archivio di Stato di Roma, ha attivato, anche presso la propria sede, specifici percorsi formativi volti sia agli insegnanti che agli studenti, ultimo dei quali quello illustrato nell'ambito del Convegno. Intenso il programma della mattinata, che ha visto partecipare una rappresentanza delle numerose scolaresche coinvolte nel progetto. A loro in particolare sono stati rivolti, in apertura i saluti rispettivamente del presidente nazionale dell'Anrp, Enzo Orlanducci, e del direttore dell'ASRM, Paolo Buonora. Orlanducci ha voluto sottolineare la presenza, in quel particolare contesto, di più generazioni a confronto: dai più giovani, cioè gli studenti, al più anziano, Michele Montagano, ex internato KZ, testimone ancora vivente di quella pagina di storia ancora poco conosciuta che è la vicenda degli Internati Militari Italiani. Un ideale

filo conduttore, quindi, per quel passaggio intergenerazionale indispensabile per trasformare la Memoria in Storia. Come dimostrato dalle esperienze didattiche presentate nel quaderno *Ereditare la memoria*, documenti di facile interpretazione, come fotografie, lettere, diari, aiutano a ricostruire fatti e situazioni. Si può partire, come ha fatto Syria, dalle memorie più vicine, come quelle familiari. Tuttavia l'utilizzo del documento d'archivio può essere senza dubbio d'aiuto per dare una conferma oggettiva e una sistemazione razionale alle informazioni acquisite. È ciò che ha voluto evidenziare il direttore dell'ASRM, Paolo Buonora, presentando alcune slides su storie di guerra e d'amore: due militari sudafricani in Italia, due storie incrociate e parallele, ricostruite attraverso memorie familiari, foto e documenti d'archivio, alla presenza degli ultimi discendenti.

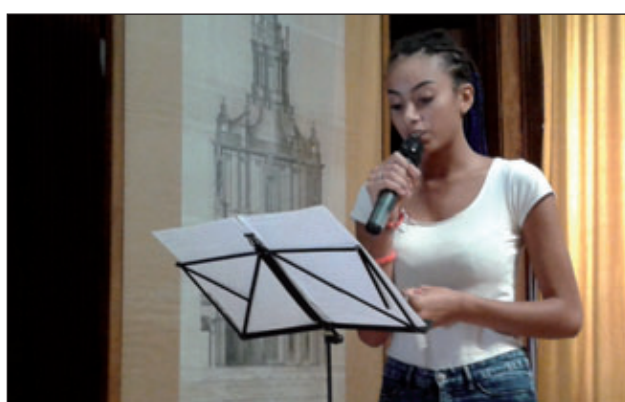
Non sempre si ha la possibilità e la fortuna di aprire un faldone e toccare con mano vecchie cartelline contenenti documenti scritti su fogli di carta ormai impalpabile e consunta, certificati, lettere, fotografie. Si ha realmente l'impressione di toccare con mano il passato. A tale proposito il direttore generale dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Paolo Ceccherini, ha relazionato sugli archivi del Mef, una fonte preziosa per la storia italiana, come lo dimostra la ricerca condotta dall'Anrp su pratiche riguardanti gli internati militari e civili italiani, attraverso le quali si stanno acquisendo importanti dati. Ogni pratica contiene una storia personale. Sfogliando quei documenti si apre uno spaccato di vita, interessante a livello storico, sociologico e psicologico. Tante tessere individuali diverse, per comporre un unico grande mosaico.

Luciano Zani, docente ordinario di Storia Contemporanea all'università La Sapienza di Roma e membro del Comitato storico-scientifico dell'Anrp, ha concluso la prima parte degli interventi, mettendo in risalto «quanto sia importante rendere vivi e utili i documenti d'archivio e insegnare/imparare a maneggiarli in modo corretto e critico». Se gli archivi morissero, uno storico non potrebbe più esercitare il suo mestiere: ereditare e custodire la memoria è l'unico modo per continuare a fare storia. Zani, di cui riportiamo integralmente l'intervento, ha espresso parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto dai giovani studenti con

i loro insegnanti e dai tutor dell'ASRM e dell'Anrp. Ne ha colto il senso profondo e lo ha fatto ripercorrendo i pensieri di Syria, una voce per tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto.

È seguita la presentazione del volume, il cui contenuto è stato illustrato per grandi linee dallo scrittore Paolo Di Paolo, che ne ha colto soprattutto alcune caratteristiche stilistiche, nonché il pregevole lavoro di ricerca sintattico lessicale operata nella stesura dei dialoghi delle drammatizzazioni. Maria Vittoria Marini Clarelli, dirigente del Servizio I Direzione Educazione e Ricerca MIBACT, e Monica Calzolari, responsabile del Servizio Educativo dell'ASRM, hanno quindi illustrato le linee portanti del progetto, rivolto alle scuole secondarie interessate ad inserire nei loro percorsi didattici lo studio di documenti d'archivio, utilizzando forme creative e innovative, unitamente alle risorse fornite dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Monica Calzolari, che ha curato la pubblicazione del Quaderno, ha rivelato l'appassionante esperienza che sta dietro l'approccio al documento d'archivio e la creatività che può scaturire nei ragazzi quando riescono a diventare parte attiva nello studio della Storia. Ne sono testimonianza i lavori riportati nella pubblicazione, frutto di un'elaborazione accurata, seguita alla lettura dei documenti. Gli studenti partecipanti alle visite guidate nell'archivio dell'Anrp e dell'ASRM o all'alternanza scuola-lavoro, hanno potuto rileggere la storia dell'occupazione nazifascista di Roma e quella dei deportati e internati militari e civili nei lager tedeschi, come una vicenda globale che coinvolge l'insieme della popolazione e conoscere il contributo che la gente comune ha pagato, sul piano della solidarietà umana e della partecipazione civile. Gli studenti si sono appropriati di nuove abilità di studio, attivate in un ambiente innovativo, quali le indagini sul campo e d'archivio, e sono passati così dalle conoscenze e dai concetti spontanei a quelli scientifici, ossia dalla "Memoria" alla "Storia".

La sottoscritta, responsabile del Dipartimento Educativo Storia e Memoria dell'Anrp, Rosina Zucco, ha infine relazionato sull'attività svolta dall'Anrp, anche nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, con le scuole romane, in particolare il Liceo classico e linguistico *T. Lucrezio*



Caro, gli Istituti paritari *Santa Maria* e *San Giuseppe del Caburlotto*. Per evitare da parte dei giovani studenti, come spesso avviene, un approccio passivo allo studio della Storia, una metodologia senza dubbio efficace è quella dell'insegnamento-apprendimento per scoperta (discovery learning) che comporta la costruzione della conoscenza, mobilitando l'allievo nella maniera più attiva possibile. Tre sono i progetti realizzati dall'Anrp sui quali si è potuto "calare" il discorso didattico: il Lessico biografico degli Imi, un data base on line in cui si stanno via via registrando i dati anagrafici e biografici del più alto numero possibile dei 650.000 Internati Militari Italiani nei lager nazisti; la Mostra permanente *Vite di IMI. Percorsi dal fronte di guerra ai lager tedeschi 1943-1945*; il rastrellamento e la deportazione del Quadraro. L'esperienza sul campo, vissuta sotto la guida dei tutor dell'Archivio di Stato e dell'Anrp, ha consentito agli studenti di accostarsi ai documenti d'archivio, con l'obiettivo di conoscere e ricostruire la storia degli Imi e, nel contempo di concretizzare le loro conoscenze illustrando *peer to peer* ai loro coetanei il percorso della mostra, realizzando una brochure plurilingue e stendendo una bibliografia sugli Imi.

Numerose e diversificate sono state le iniziative didattiche

attivate nel corso del triennio presso gli Istituti aderenti al progetto.

Nella seconda parte della mattinata la storica Sala Alessandrina, capolavoro del Borromini, tra preziosi libri, affreschi e stucchi dorati, si è trasformata in un inusuale spazio scenico nell'ambito del quale gli studenti hanno presentato drammatizzazioni, film, videointerviste. Partendo dallo studio delle "carte", è seguito un lavoro di approfondimento mirato a creare una suggestione drammaturgica fondata sull'autenticità delle fonti storiche. "Montemario è come un paese", drammatizzazione del Liceo Vittorio Gassman, ricostruisce il rastrellamento avvenuto in quel quartiere il 25 ottobre 1943, e gli atti del processo che ne seguì contro i delatori; "Amore e tradimento nella Roma occupata", film del Liceo Giulio Cesare, protagonisti attori gli stessi studenti, curatissimo nella sceneggiatura, nelle musiche, nella raffinata fotografia color seppia; "Operazione Balena", drammatizzazione e video-interviste del liceo Vittorio Gassman, sul rastrellamento del Quadraro. La manifestazione si è conclusa con la lettura integrale del monologo scritto da Syria, ma letto da una sua compagna di classe. Applausi e occhi lucidi. Intenso. Bellissimo. (Rosina Zucco)

LUCIANO ZANI: «EREDITARE LA MEMORIA PER FARE STORIA»

Archivio è un termine che mi piace molto, perchè riflette esattamente il lavoro che l'Archivio di Stato di Roma, l'Anrp e le scuole hanno fatto insieme: rendere vivi e utili i documenti d'archivio e insegnare/imparare a maneggiarli in modo corretto e critico. Se gli archivi morissero, uno storico come me non potrebbe più esercitare il suo mestiere: ereditare e custodire la memoria è l'unico modo per continuare a fare storia. Per questo l'Anrp ha promosso l'Albo degli Internati caduti e il Lessico di tutti gli IMI. Per questo prendo atto con soddisfazione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha qui dichiarato il fermo proposito di salvare e offrire agli studiosi il preziosissimo archivio delle domande di risarcimento degli ex Internati. L'incontro di oggi ruota intorno al tema dell'importanza e dei limiti della memoria. Il direttore dell'ASRm, Paolo Buonora, cita quel personaggio che "aveva raccontato per anni la stessa storia, sempre con le stesse parole, tanto da dimenticare la storia e ricordare solo le parole".

Nelle sue Finzioni Borges descrive così Ireneo Funes: "aveva imparato senza fatica l'inglese, il francese, il portoghese, il latino. Sospetto, tuttavia, che non fosse molto capace di pensare. Nel mondo sovraccarico di Funes non c'erano che dettagli, quasi immediati". L'uno e l'altro ci dicono che la memoria "gioca brutti scherzi" e che le testimonianze orali, più ancora di quelle scritte, vanno sottoposte a mille verifiche e utilizzate più come espressione di un'atmosfera che come fonte di accertamento dei fatti.

Le ragazze e i ragazzi delle scuole si sono accorti, studiando i testimoni dell'occupazione di Roma dopo l'8 settembre del 1943, dei molti "peccati della memoria" di cui si deve tener conto: la "labilità", cioè il fatto che la memoria tende a indebolirsi nel tempo e a sfociare nell'oblio; la "distrazione", per cui si tende a selezionare certi aspetti del ricordo a scapito di altri; il "blocco", la rimozione di eventi particolarmente traumatici; l'"errata attribuzione", cioè la collocazione di un ricordo in un contesto e in un momento sbagliati; la "suggestionabilità", l'immissione di ricordi altrui nella propria memoria; la "distorsione", la sovrapposizione di giudizi e convinzioni successive ai fatti del passato; la "persistenza", la tendenza a fissa-

re nel ricordo le parti più traumatiche, e per questo sempre ricordate, di un evento. E si potrebbe continuare. Voi ragazze/i non vi siete arresi di fronte a queste difficoltà, convinti di dover raccogliere il Giuramento di Sisto Quaranta, uno dei 947 rastrellati del Quadraro: “fino a che uno di noi fosse rimasto in vita ne avrebbe mantenuto viva la memoria... con la speranza che quando non ci saremo più, il rastrellamento del Quadraro sia ricordato da qualcuno, perché è storia e memoria de Roma”.

Avete imparato come si fa a tener viva la memoria anche dopo la scomparsa di tutti i protagonisti. E avete scoperto un'altra cosa molto importante, che dice una di voi, Syria Farris, che uso qui come nome collettivo, non potendovi citare uno per uno come vorrei: per raccogliere e poi elaborare “la memoria ci vogliono Silenzio e il Tempo”.

Il Tempo, avere tempo di uscire dal presente ed entrare nel passato, anche guidati da qualcuno (un nonno, una nonna, un tutor, un archivista, un bibliotecario, ma può bastare un libro, un film...); e il silenzio, che serve a mettere la memoria dentro di sé, a farla propria e custodirla: “Io quando mi sono ricordata di nonna in cucina in qualche modo è come se l'avessi riconsegnata alla vita” - dice Syria.

Restituire la vita, la voce a chi non l'ha più: per questo esistono gli storici! E di più: “poi da lì sono arrivati altri ricordi, si accendevano luci, arrivavano immagini... e insieme alle immagini un senso di forza, la stessa forza di farcela, di non spaventarmi davanti a niente che lei mi trasmetteva”.

Il passato che ci aiuta ad affrontare con consapevolezza e forza il futuro. Syria ha ragione: ricordare è un modo per costruire ponti tra passato e futuro! Vi siete resi conto che il passato è importante perché serve a rispondere a domande poste dal presente, queste domande sono come luci che si accendono e quei ponti sono la costruzione metaforica della vostra identità di uomini e donne. Identità è tante cose: non solo la vostra personale, ma anche il bisogno di verità e di attribuzione di responsabilità, come avete vissuto nelle carte processuali, nelle denunce anonime e non, nelle sentenze, soprattutto quelle non applicate...

Il vostro lavoro, dal mio punto di vista, ha avuto un forte senso critico, etico, morale, anche politico in senso lato e alto, e nessun intento retorico o celebrativo. Con queste vostre ricerche vi siete immersi nella realtà, quella della città in cui vivete, e avete costruito storie non di personaggi illustri, ma di gente comune, molti giovani come voi o poco più grandi di voi.

Avete costruito un laboratorio in cui avete imparato a usare materiali diversi e realizzato un progetto di apprendimento-insegnamento: mi ha colpito che in una scuola i ragazzi si siano trasformati in insegnanti dei ragazzi più giovani! E avete anche colto la complessità della realtà storica, il clima pesante di una guerra civile: avete conosciuto i buoni e i cattivi, “la banalità del bene” - come è intitolato un capitolo del Quaderno n. 1 di Archivio - e ovviamente quella del male: le spie, i delatori, i profittatori, accanto ai rastrellati e agli assassinati alle Fosse Ardeatine.

Con gli scritti, le drammatizzazioni e i filmati che ne avete tratto avete acceso molte luci, costruito molti ponti. Avete aperto dei preziosi scrigni di memoria.

Bravi! Complimenti a voi e ai vostri insegnanti!



SOSTIENI LA NOSTRA AZIONE

versando il contributo annuale di euro 25.00
su c/c postale 51610004 intestato: ANRP Roma

OPPURE su c/c bancario intestato all'ANRP:
Banca Credem, Filiale Via del Tritone
Iban IT12 F030 3203 2010 1000 0090 170

ATTIVITÀ ED EVENTI

L'ANRP A SOSTEGNO DI "ASIATICA", LA RASSEGNA DEL CINEMA DI MEZZO MONDO

Dal 17 settembre al 2 ottobre si è svolta a Roma, tra il Teatro Argentina e il Teatro India, luogo paradigmatico per la sperimentazione dei linguaggi, la XVII edizione di Asiatica. Incontri con il cinema asiatico, una rassegna che ogni anno esplora il cinema, e quindi l'attualità, la cultura e i costumi, di una porzione enorme del nostro pianeta. Oltre che geograficamente, l'Asia è un continente immenso dal punto di vista della diversità culturale che lo compone. Basta scorrere i paesi da cui provengono le oltre quaranta opere presentate quest'anno: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Birmania, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, India, Iran, Iraq, Kazakistan, Kirghizistan, Nepal, Pakistan, Singapore, Siria, Sri Lanka, Taiwan, Turchia e Vietnam.

Il principale merito di Asiatica è di aprire una finestra su paesi solitamente poco frequentati dalle grandi distribuzioni cinematografiche. Ma non è l'unico. Perché ci sono cinematografie, come quelle iraniana, sudcoreana e cinese che si pongono all'avanguardia anche per varietà di linguaggi e sperimentazioni. Vi è stato inoltre spazio per l'attualità, soprattutto attraverso i documentari come *La nuova vita*, diretto da Veysi Altay, che racconta la resistenza delle donne curde dell'Unità di protezione delle donne contro l'avanzata del gruppo Stato islamico nel nord della Siria. Ma anche per gli sguardi di grandi autori ormai riconosciuti a livello mondiale come Jia Zhangke o l'iraniano Asghar Farhadi. Asiatica è stato fin dal suo esordio, ed è tuttora, un progetto culturale pionieristico, articolato in 16 giorni di intensa programmazione. Nonostante il clima di sempre maggiore impoverimento culturale, anche questa edizione si è svolta con successo, in un caleidoscopio di esperienze, emozioni e narrazioni interdisciplinari.

«Ad una iniziativa come questa, che è un vero e proprio progetto culturale che fa uno straordinario lavoro sulla memoria in favore della pace, non poteva mancare - ha detto il presidente Enzo Orlanducci - la collaborazione e il sostegno dell'Anrp, anche con la consegna della Medaglia della Memoria (prestigioso riconoscimento realizzato dall'associazione) a Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi per l'installazione/proiezione su tre grandi teloni dove sono stati presentati, con cadenza lenta ma inesorabile, sequenze preordinate di film: *Frammenti elettrici*, film girato in Lombardia sui Rom dopo il genocidio nazista; *Scene del Vietnam*, opera di



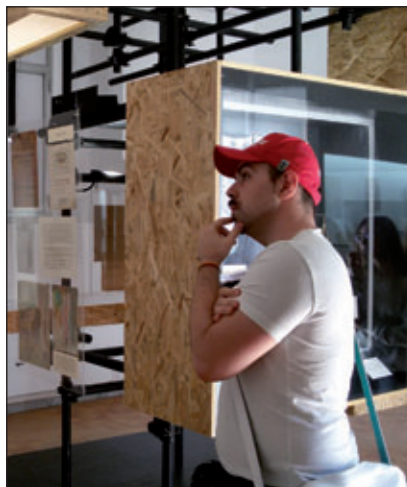
un ufficiale francese; *Vision of the Desert*, il Sahara nel 1920 virato in rosa, ocra e verde.

Guardando queste immagini, a metà tra il film d'avanguardia e l'installazione artistica, come ha scritto su *La Stampa*, Marco Belpoliti, si può capire cos'è il "contemporaneo". Gianikian e Ricci Lucchi sono due cineasti indipendenti che si sono sempre mossi tra un'arte e l'altra, il cinema e la pittura. Il loro lavoro consiste nell'esplorare gli archivi di tutto il mondo e rifilmare vecchie pellicole, documentari, film scomparsi o ineditabili. Lavorano cioè su una sfasatura: quella che esiste tra il nostro presente, l'attualità in cui viviamo, e il passato, la memoria. Sono artisti inattuali, e proprio per questo capaci di afferrare il proprio tempo, di rivelarlo. Chi si ferma a osservare questi filmati, rifatti con tecnica artigianale e macchine inventate ad hoc, come la "camera analitica" che riprende i particolari di una pellicola, o di un singolo fotogramma, ha la sensazione di assistere alla manifestazione palese di ciò che la psicoanalisi chiama "inconscio". Gianikian e Ricci Lucchi hanno fotografato e animato l'inconscio stesso della cultura occidentale; l'hanno trasformato in un elemento fisico, il film, visibile lì, davanti a noi. Non l'inconscio singolo, ma quello collettivo; il rimosso dell'intera cultura occidentale con i suoi fantasmi scorrere su quegli schermi. (Martina Mergiotti)

VITE DI IMI. PERCORSI DAL FRONTE DI GUERRA AI LAGER TEDESCHI (1943-1945): ALBUM DEI VISITATORI

Continua ad attirare visitatori la mostra storico-didattica dal titolo *Vite di Imi. Percorsi dal fronte di guerra ai lager tedeschi 1943-1945* inaugurata a Roma nel mese di febbraio del 2015 nei locali dell'Anrp in via Labicana. Un grande patrimonio storico, culturale e umano degli oltre 600mila militari italiani che dopo l'8 settembre 1943 furono catturati nei vari fronti di guerra, deportati e internati nei lager tedeschi. Realizzata con il contributo del Fondo italo-tedesco per il

futuro stanziato dalla Repubblica Federale di Germania, in stretta collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, la mostra è articolata in sei sale nelle quali si ricostruisce la vicenda individuale e collettiva di questi militari che, con il loro rifiuto ad ogni forma di collaborazione con il nazi-fascismo, costato in molti casi la vita, hanno contribuito alla rinascita dell'Italia libera. Di seguito alcuni scatti fotografici dell'ultima visita guidata con un gruppo di studenti.



PRIGIONIERI ITALIANI NEGLI STATES

DA MILANO A RIETI, INIZIATIVE PER FARE MEMORIA

di Anna Maria Calore

Vimodrone è comune situato nella zona nord est della città metropolitana di Milano. Quando al Sindaco di quel comune è capitato tra le mani un foglietto stropicciato con una lista di cinquanta nomi, che la figlia di un militare italiano catturato dagli inglesi nella ritirata di El Alamein aveva trovato in soffitta, è venuta l'idea di contattare tutte le famiglie il cui nominativo era contenuto in quel foglietto. Erano ormai passati settanta anni da quando la seconda guerra mondiale era terminata ed era intenzionato a rintracciare figli e nipoti di coloro che, come suo padre, erano stati prigionieri degli alleati. L'obiettivo era quello che accettassero di frugare dentro vecchi bauli e tra documenti dimenticati, per cercare di recuperare la memoria di un pezzo di storia che non andava dimenticata o rimossa. Intorno a questa idea si sono poi unite un'altra trentina di amministrazioni comunali d'Italia, molte delle quali hanno poi aderito al viaggio che, nello scorso ottobre del 2015, ha portato i discendenti di quei militari nel campo di detenzione statunitense di Letterkenny Chambersburg in Pennsylvania.

La stessa cosa avrà pensato il Sindaco di Nespole, un piccolo comune di montagna in provincia di Rieti, quando si è reso conto che alcuni suoi concittadini, figli e nipoti di quei soldati italiani fatti prigionieri dagli inglesi sul fronte nordafricano nel marzo del 1943 e consegnati successivamente agli americani, conservavano ancora lettere documenti e foto dei loro congiunti. La sua idea è stata quella di utilizzare quei ricordi, organizzando una suggestiva mostra, in questa estate del 2016, presso il loca-

BASIC PERSONNEL RECORD
(Alien Enemy or Prisoner of War) F. P. C.*

7WI-31836
(Interment serial number)
Appi, Giovanni
(Name of Internee)
Male
(Sex)

Height 5 ft. 3 in.
Weight 135
Eyes Brown
Skin Buddy
Hair Brown
Age 22
Distinguishing marks or characteristics: None

Reference*
INVENTORY OF PERSONAL EFFECTS TAKEN FROM INTERNEE
1. 400 French Francs
2. 30 Algerian Francs
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

The above is correct:
Signature of Internee: *Appi Giovanni*

Scottsbluff, Neb.
(Date and place where processed (Alien Enemy, or other place))
Scottsbluff, Neb.

Right Hand					Left Hand				
1. Thumb	2. Index finger	3. Middle finger	4. Ring finger	5. Little finger	6. Thumb	7. Index finger	8. Middle finger	9. Ring finger	10. Little finger

le Ostello della Gioventù.

I campi di prigionia statunitensi erano localizzati in tutti gli stati americani, ad eccezione del Vermont e del Nevada. In California erano settantotto, nel Texas settantatre, nello stato di New York quarantatre. La capienza di alcuni arrivò fino a diecimila prigionieri, ma la media si aggirava attorno ai cinquecento. Luigi Bresciani, Ivano Grassi, Maurizio Calizza, Giovanni Appi, Giovanni Serpe e tantissimi altri provenienti da tutte le regioni d'Italia si trovarono a vivere in quei campi dal 1943 al 1945. Per molti di loro è stato possibile ricostruire le vicende grazie al recupero di documenti in possesso delle famiglie o attraverso i racconti tramandati ai figli.

La scelta è caduta sul campo di Letterkenny in particolare, perché emblematico rispetto all'esperienza della maggior parte dei cinquantunomila prigionieri italiani negli Stati Uniti.

I prigionieri cooperatori venivano organizzati nelle "Italian Service Units" (Isu), le Unità Italiane di Servizio e vestivano divise americane differenti solo per la scritta Italy riportata sulla manica sinistra. Erano pagati ventiquattro dollari al mese, di cui un terzo in contanti e il resto in buoni per lo spaccio. Nei fine settimana potevano ricevere ospiti nel campo o recarsi in visita presso parenti italo-americani nelle città vicine. Potevano fraternizzare con i militari e i civili americani ed erano organizzati nel "321° battaglione italiano di cooperatori", comandato dal maggiore dei bersaglieri Angelo Bassi. Letterkenny era un vasto deposito militare, forse il più grande degli Stati Uniti, creato agli inizi del 1942. Trenta magazzini e ottocento depositi sotterranei, ospitavano munizioni e armamenti di ogni tipo, che venivano inviati sui fronti di guerra. La potenza militare americana, dimostrata anche dalla quantità degli

armamenti che transitavano a Letterkenny, confermò ai milleduecento prigionieri italiani che si trovavano in quel campo, l'assurdità di come l'Italia potesse essere stata trascinata in una guerra con avversari come gli Stati Uniti.

Negli anni quaranta, vivevano negli Stati Uniti circa cinque milioni di italo-americani che, nell'ambito di quanto era possibile, non lasciarono soli quei prigionieri. Da qualche testimonianza risulta anche che le ragazze di origine italo-americana, raggiungevano volentieri i prigionieri nei giorni di festa per cantare in coro canzoni italiane oppure per ballare, rendendo meno crudo agli stessi la lontananza dal proprio paese. Negli Stati Uniti, poi, la Chiesa cattolica era piuttosto benestante e, tramite il delegato apostolico monsignor Amleto Cicognani, era in grado di fornire una buona assistenza spirituale e materiale ai prigionieri.

Nel Campo Letterkenny, accadde poi un fatto singolare: uno dei prigionieri italiani seppe che la propria moglie era deceduta in Italia, durante quel periodo di bombardamenti e di enormi disagi per la popolazione. Non riusciva a darsi pace, quel prigioniero, tentando anche di mettere in atto tentativi di suicidio. Quando il colonnello Ray M. Hare lo venne a sapere, si ricordò che quell'uomo in lacrime era un valente scalpellino. Pensò allora di proporre a lui e agli altri prigionieri italiani, tra i quali molti muratori, falegnami e fabbri, la costruzione di una piccola chiesa, utilizzando blocchi di cemento appartenuti a vecchie case coloniche in disuso. Nella costruzione di questa chiesetta, alla quale fu poi dato il nome di "Chiesa della Pace", gli italiani misero capacità e sentimento e, spesso, durante il lavoro si sentivano i loro canti, provenienti da diverse regioni d'Italia, levarsi in alto, coprendo il rumore degli scalpelli. A lavoro concluso, la chiesetta era veramente bella, con il suo campanile svettante verso il cielo anche se privo della sua campana.

La Marina Statunitense, allora, donò volentieri la campana di una nave per il campanile. E quella campana, con i suoi rintocchi del tramonto, portava il pensiero di quegli uomini ai campanili dei paesi e delle città italiane così lontane. Paesi e città ai quali tornarono alla fine della guerra.

La maggior parte di loro rientrò in Italia entro il 1945, e gli ultimi contingenti partirono agli inizi di febbraio del 1946, quasi un anno prima degli ultimi rimpatri dei prigionieri italiani in mano inglese. Per alcuni di loro, si trattò di un ritorno solo provvisorio, perché in seguito si sposarono con donne americane conosciute durante la detenzione. Tornarono in Italia portando con sé molteplici ricordi di quel periodo di prigionia, memorie recuperate dopo settanta anni e rese vive da eventi diversi tra loro ma con la stessa finalità: quella di recuperare l'esperienza umana dei padri attraverso il viaggio collettivo a Letterkenny Chambersburg in Pennsylvania e l'evento nell'Ostello della Gioventù di Nespolo.

E così, mentre il vento del ricordo coinvolge figli e nipoti di quei prigionieri, c'è chi da Roma ha scoperto di avere un fratello in America e vorrebbe abbracciarlo, senza sapere che quel fratello aveva già pubblicato un annuncio, su di un giornale locale americano, nel tentativo di ritrovare quello stesso fratello italiano che non aveva mai conosciuto. E così accade



Prigionieri italiani nel campo di Letterkenny

che, un prigioniero che compose la musica suonata in periodo di guerra nell'inaugurazione della piccola chiesa del campo Letterkenny Chambersburg in Pennsylvania, una volta tornato in Italia l'ha risentita come colonna sonora di un film hollywoodiano poiché il regista aveva trovato un vecchio spartito tra le carte di una chiesa ormai abbandonata. E così può ancora accadere che, in questa nostra società convulsa e frenetica, i figli di coloro che dovettero misurarsi con una brutta guerra e con la prigionia, vengano a sapere che il nipote di quel musicista prigioniero italiano che scrisse lo spartito musicale ritrovato dal regista del film hollywoodiano, ha cantato quella melodia durante il viaggio negli U.S.A organizzato dall'Amministrazione Comunale di Vimodrone, 70 anni dopo, in quella stessa chiesa costruita con materiali di risulta e denominata, non a caso, "Chiesa della Pace".



GUERRA CIVILE SPAGNOLA (1936-1939)

I VOLONTARI ITALIANI DALLA PARTE DEI NAZIONALISTI, TRA IDEOLOGIA E AMBIZIONI GEOPOLITICHE



Un caccia italiano abbatte un aereo repubblicano

di Alessandro Ferioli

Nel luglio 1936 in Spagna una sollevazione militare mira a rovesciare il governo per instaurare un regime reazionario. La repubblica chiede l'aiuto della Francia, che invia alcuni aerei per poi allinearsi al non intervento propugnato dal Regno Unito. Italia e Germania invece sostengono subito i generali ribelli.

L'intervento italiano: motivazioni ideologiche e ambizioni geopolitiche

Dopo l'*alzamiento* del 17 luglio, l'Italia invia al Gen. Francisco Franco y Bahamonde alcuni trimotori, senza contrassegni di nazionalità e coi piloti in tuta civile, per il trasporto del Tercio e dei *regulares* marocchini dal Marocco alla Spagna. In agosto forze fasciste effettuano un colpo di mano nelle Baleari e occupano Maiorca, dove instaurano un clima di terrore abbandonandosi a gravi eccessi di violenza. Nei mesi successivi giungono in Spagna materiali bellici assieme a militari incaricati dell'istruzione del

personale franchista: è un ulteriore passo per aumentare la presenza d'italiani in Spagna.

Difatti tra la fine dell'anno e i primi di gennaio a Huelva, Cadice e Siviglia sbarcano consistenti gruppi di volontari reclutati dall'Ufficio Spagna del ministero degli Esteri (affidato al funzionario Luca Pietromarchi). Si tratta di individui molto eterogenei tra loro, fra cui ex combattenti, ex squadristi, pregiudicati, disoccupati e indigenti, aspiranti coloni disponibili per il lavoro in Etiopia e all'ultimo dirottati nella Penisola iberica. Hanno viaggiato in borghese e senz'armi, con l'ordine di stare sottocoperta nel caso d'incrocio di navi da guerra straniere. Con costoro, unitamente a reparti militari, l'Italia costituisce la Missione Militare Italiana in Spagna (MMIS), guidata dal Gen. Mario Roatta – uomo del Servizio Informazioni Militare, che insieme al Ten. Col. Emilio Faldella ha la responsabilità dell'organizzazione

nella prima fase dell'intervento – e formata da forze pari a una divisione. La diffidenza di Franco è immediata, perché nell'accordo segreto sottoscritto col Duce, nel quale è stato formalizzato l'impegno italiano ad aiutare il governo nazionalista, non è stato fatto alcun cenno all'invio di truppe ed egli non desidera reparti stranieri con pretese di autonomia operativa e alla ricerca di affermazioni personali.

Il primo obiettivo importante è quello della città di Malaga, attaccata e presa in febbraio in tre giorni da tre colonne motorizzate italiane e una nazionalista, con l'impiego di carri armati e l'appoggio di bombardieri italiani e incrociatori nazionalisti. Secondo lo storico G. Jackson (*La repubblica spagnola e la guerra civile 1931-1939*, Il Saggiatore, Milano 2009) gli italiani sarebbero coinvolti attivamente in esecuzioni di frontisti, ordinate da Franco dopo processi sommari di tribunali illegali. Anche sull'onda dell'entusiasmo per il primo successo procede a pieno ritmo il reclutamento di volontari dall'esercito con la trasformazione del nucleo originario in Corpo Truppe Volontarie (CTV), che a ranghi completi conta 50.000 uomini e risulta così strutturato: tre divisioni ternarie della Milizia (1^a Div. *Dio lo vuole* al comando del Gen. Edmondo Rossi; 2^a Div. *Fiamme nere* al comando del Gen. Amerigo Coppi; 3^a Div. *Penne nere* al comando del Gen. Luigi Nuvoloni) su tre gruppi di *banderas* (reggimenti) a loro volta strutturati su tre *banderas* (battaglioni); la 4^a Div. *Littorio* (Gen. Annibale Bergonzoli), su due reggimenti di fanteria e uno d'artiglieria, con reparti e denominazioni dell'esercito; infine due gruppi di *banderas* (4° e 5°), oltre ad artiglieria, genio e servizi. Al di fuori del CTV, ma da esso dipendenti sotto molti aspetti, operano le brigate miste italo-spagnole *Frecce nere* e *Frecce azzurre*, con organici costituiti con preva-



Slogan fascisti a Renteria

lenza di italiani nei quadri ufficiali e sottufficiali e con prevalenza di spagnoli nella truppa. Il comandante del CTV è sempre Roatta, con Faldella e il Ten. Col. Giacomo Zanussi allo stato maggiore. La presunzione di concludere rapidamente operazioni facili induce i vertici del CTV a pianificare in marzo un attacco a Brihuega e Guadalajara (distante poco più di 50 km da Madrid, nei pressi della carretera di Francia, la strada nazionale) per agevolare un'offensiva autonoma sulla capitale. In condizioni meteorologiche difficili, col

freddo e la pioggia che trasforma le strade in fiumi di fango, e debolmente appoggiate dalla divisione spagnola Soria, le divisioni *Fiamme nere* e *Penne nere* avanzano per trenta chilometri. Brihuega viene presa da una colonna della Div. *Penne nere* ma il dramma si presenta nell'avanzata verso Guadalajara. Le truppe fasciste si trovano davanti le brigate internazionali, rinforzate da pochi carri armati sovietici; ma è soprattutto l'apporto dell'aviazione repubblicana proveniente dal vicino aeroporto di Barajas (mentre quella italo-tedesca non riesce a

decollare per le condizioni delle piste) a battere la 3^a Divisione provocandole oltre 1480 perdite tra morti e feriti. Il 18 marzo comincia la controffensiva repubblicana che porta alla riconquista di Brihuega, Villaviciosa, Masegoso e Gajanejos. I legionari hanno perso metà del terreno in precedenza guadagnato, mentre i repubblicani, esauriti dallo sforzo compiuto, non sono in condizione di conseguire un pieno successo. Anche a causa dell'elevata attenzione dei militari e degli osservatori europei, il mancato risultato dei fascisti è percepito come una sconfitta clamorosa e il toponimo di Guadalajara resterà a lungo nella memoria come il luogo dove le truppe repubblicane hanno dimostrato di battere l'esercito fascista. Dopo la sconfitta il CTV subisce una riorganizzazione: negli alti quadri Roatta è sostituito dal Gen. Ettore Bastico, mentre Faldella è sostituito dal Col. Gastone Gambara; altri generali e circa 8000 uomini vengono rimpatriati. Da quel momento diminuisce anche l'autonomia operativa degli italiani, ora inquadrati in grandi unità sotto il comando di generali spagnoli. Tra aprile e giugno l'artiglieria e l'aviazione italiana danno un apporto alla battaglia di Bilbao e in luglio alla battaglia difensiva di Brunete; in agosto a

Santander sono di nuovo schierate tre divisioni italiane, con un ruolo marginale; nell'inverno i legionari sono impegnati nella battaglia di Teruel; ancora maggiore è il ruolo nell'offensiva in Aragona nel periodo marzo-aprile '38 e nell'offensiva su Valencia nel luglio successivo, dove si battono anche per la difesa dell'Ebro.

Nell'ottobre 1938, dopo l'accordo preso in seno al Comitato di non intervento che prevede il ritiro dei volontari fascisti e antifascisti riconoscendo a entrambi lo status di belligeranti, un decreto di Franco congeda i volontari con più di diciotto mesi di servizio in Spagna: una quota importante, pari a circa 12.000 uomini, viene rimpatriata imponendo un ulteriore riordinamento del CTV. Il Corpo, comandato dal Gen. Berti (cui succederà Gambara), si compone ora di circa 28.000 uomini ed è strutturato sulla Divisione d'assalto *Littorio* comandata dal Gen. Gervasio Bitossi, sulle divisioni italo-spagnole *Frecce nere*, *Frecce azzurre* e *Frecce verdi* (con i comandanti e larga parte degli ufficiali e dei sottufficiali italiani), su tre raggruppamenti rispettivamente di Carristi, Artiglieria e Genio con uomini, mezzi e pezzi d'artiglieria totalmente italiani. Nonostante il ridimensionamento, i legionari

sono tra i protagonisti della presa di Barcellona (gennaio 1939) ed entrano a Madrid assieme ai franchisti il 28 marzo.

Il bombardamento di Barcellona: una ferita ancora aperta

La partecipazione dell'Aviazione Legionaria, sotto il comando del Gen. Maurizio Bernasconi con aerei privi di contrassegno italiano (sostituito dalla croce di sant'Andrea), è determinante sin dall'inizio della sollevazione, per il trasporto e la protezione di quelle truppe di stanza in Marocco senza le quali l'*alzamiento* fallirebbe presto. I reparti sono suddivisi in due sedi principali: l'Aviazione Legionaria Continentale di stanza a Vitoria e l'Aviazione Legionaria delle Baleari di stanza a Palma di Maiorca. In una pubblicazione apologetica dell'epoca, M. Massai ("Aviazione Legionaria", in: *Italiani in Spagna. Da Malaga a Madrid*, Ed. di Prospettive, Roma 1937, p. 65 sg.) afferma l'importanza delle esperienze aviatorie in Spagna sotto l'aspetto teorico, ricordando l'impiego dei bombardieri per colpire obiettivi come altiforni, ferrovie, serbatoi di benzina, centrali elettriche, il campo d'aviazione e le officine di Figueras, oltre a quelle definite «le navi contrabbandiere». L'articolista sostiene che «l'Aviazione Legionaria ci ha dato la conferma piena della tremenda giustezza della teoria douhettiana» del bombardamento strategico: peccato – va aggiunto – che l'Italia non avrebbe poi fatto tesoro delle esperienze compiute sulla pelle degli spagnoli, omettendo di sviluppare la caccia e di dotare di adeguata protezione passiva la popolazione italiana, che nella guerra mondiale si troverà costantemente sotto le bombe degli Alleati. Nel medesimo articolo è anche menzionato «un bombardamento di rappresaglia su Barcellona» su ordine di Franco. In effetti, nei giorni 17 e 18 marzo '38 i bombardieri italiani nel corso



Legionari italiani entrano in una città conquistata

di tredici incursioni scaricano sulla città catalana 47.960 kg di esplosivo, provocando circa 670 morti e 1200 feriti, continuando gli attacchi fino alla resa del '39, per poi colpire indiscriminatamente le colonne di civili in fuga verso la frontiera francese. Quel bombardamento di marzo (ordinato al Gen. Valle da Mussolini in persona), che l'opinione pubblica inglese esecra e che Franco fa interrompere, viene invece accortamente presentato dalla stampa italiana come un attacco a fabbriche e depositi effettuato per ordine del *Caudillo* e senza mai menzionare le vittime civili. Secondo E. Grassia (*L'aviazione legionaria da bombardamento. Spagna 1936-1939*, IBN, Roma 2009), l'azione di marzo, seguita di cinque giorni all'Anschluss, è stata concepita per dare a Hitler una dimostrazione di potenza dell'apparato militare italiano. Pochi anni fa il tribunale di Barcellona, dopo

crimini di guerra commessi, eludendo ogni risposta alla mozione del parlamento catalano che circa vent'anni fa chiese al nostro Paese di ammettere la colpa dei prolungati bombardamenti su Barcellona, la cui responsabilità è dimostrata essere tutta italiana. Anche la Marina prende parte alle operazioni sia scortando i convogli che trasportano truppe sia con i sommergibili che, nell'estate 1937, per circa un mese impediscono rifornimenti alla repubblica minacciando navi sovietiche e neutrali dall'Egeo alle coste spagnole, fino all'interruzione per il rischio di una reazione britannica.

Elementi per un bilancio

L'apporto italiano alla parte nazionalista è quantificabile all'incirca in 80.000 uomini, 1900 cannoni, 1400 mortai, 10.000 armi automatiche e 7600 automezzi. I Caduti censiti dal Commissariato Generale Onoranze Caduti del Ministero della Difesa

più forte avvicinamento dell'Italia alla Germania, sancito dal discorso mussoliniano dell'Asse (1° novembre '36) e dall'adesione al Patto anti-Comintern (6 novembre '37), che aprì la strada all'acquiescenza italiana davanti all'Anschluss e alle pretese di Hitler sui Sudeti. La partecipazione alla guerra civile fu per l'Italia un impegno importante, che assieme alla "riconquista" della Libia e alla campagna militare in Etiopia contribuì nella seconda metà degli anni trenta a logorarne lo strumento militare, senza peraltro farle acquisire alcun vantaggio concreto né sul piano geopolitico né su quello economico. Hitler, al contrario, aveva inviato in Spagna la Legione *Condor* con circa 6000 uomini e 500 aerei allo scopo di condurre esperienze di guerra (specialmente nell'impiego di comunicazioni, aerei e armi controcarro) che la Germania non faceva dal 1918.

Le spese di guerra per l'Italia ammontavano a quasi 8,5 miliardi di Lire, secondo una relazione inviata al ministero degli Esteri nel 1939; dal 1934 al 1940 il bilancio militare e quello coloniale assorbirono il 51% della spesa del governo, mentre fra il 1935 e il 1938 il Paese destinò al settore militare una quota del PIL pari a quella della Germania e circa il doppio di Regno Unito e Francia. Franco recalcitrò a lungo nelle trattative per la definizione del piano di ammortamento del debito spagnolo verso l'Italia. Questo fu firmato nel 1940 dal ministro degli Esteri spagnolo Beigbeder e dall'ambasciatore italiano a Madrid Gambara, prevedendo il pagamento di 5 miliardi di lire in 50 rate semestrali dal 1942 al 1967. La questione – elusa dal *Caudillo* nel magma delle vicende belliche disastrose per l'Asse, da cui si defilò sostenendo di aver già dato il suo contributo contro i nemici del fascismo – fu poi riaperta nel 1946 dal presidente del Consiglio De Gasperi che, nel



Carri armati italiani verso Guadalajara

un lungo percorso segnato da rigetti e archiviazioni, ha riaperto le indagini per i bombardamenti sulla città, coinvolgendo personalmente ventuno aviatori della squadriglia *Baleari*: è un'ulteriore testimonianza di come l'Italia – al contrario della Germania che ha fatto ammen-da per i fatti di Guernica – non abbia mai fatto seriamente i conti con i

ammontano a 3731 mentre i feriti furono circa 12.000. I morti fascisti in Spagna, dispersi in vari cimiteri, furono raccolti in un ossario iniziato a costruire dagli italiani a Zaragoza a partire dal 1941 e terminato soltanto nel giugno 1945 dopo molte vicissitudini. Sul piano politico i mesi successivi all'*alzamien-to* spagnolo segnarono un sempre

tentativo di rientrare di tutti i crediti per fronteggiare l'emergenza finanziaria del Paese, avanzò la richiesta di un miliardo e 370 milioni di Lire (meno di un terzo dei 5 miliardi del '40); la vicenda si trascinò al 1954, allorché il prestito risultava regolarizzato sia in conto capitale che per interessi.

Anche prescindendo dal giudizio etico sull'intervento italiano, che non può che essere negativo, occorre cercare di formulare una valutazione complessiva sui legionari. L. Tozzi, in *Guerra civile di Spagna: a sessant'anni dalla battaglia dell'Ebro*, «Il presente e la storia», n. 53/1998, scrive: «Lo sforzo di comprendere i motivi ideali che determinarono la partecipazione delle truppe fasciste alla guerra di Spagna è senza risultato [...] un esercito di "volontari" che nascondono il vuoto di sentimenti, di ideali e di progetti perché hanno accettato di andare in Spagna solo perché gli garantivano denaro e lavoro». J. F. Coverdale ha evidenziato i vantaggi della partecipazione alle operazioni in Spagna sotto il profilo della progressione di carriera (aggiungiamo: anche per la pioggia di decorazioni conferite) e della retribuzione: la paga supplementare era di 192 Lire al giorno per un generale, 100 per un tenente colonnello, 73 per un tenente, 27,50 per un sergente e 20 per un soldato, e anche le indennità apparivano vantaggiose (la somma erogata alla partenza, cui faceva seguito una somma analoga o di poco inferiore dopo quattro mesi di servizio, ammontava per un generale a 3534 Lire, per un colonnello a 1767 Lire e per un tenente a 1060). A questi benefici indubbiamente invitanti si aggiungevano il prestigio personale al rientro in patria, il gusto di vivere un'avventura fuori dal comune e – non da ultimo – il mito della crociata antibolscevica.

Uno dei problemi affrontati dalla ricerca, anche per riequilibrare le distorsioni della propaganda fasci-

sta, riguarda la qualità professionale dei legionari. Premesso che è sconveniente generalizzare e che comunque il sacrificio dei combattenti va rispettato, bisogna dire che anche qualche alto ufficiale, nel tentativo di scaricare le responsabilità dopo il rovescio di Guadalajara, non esitò a denunciare l'inadeguatezza dei suoi uomini: in una circolare del 16 marzo Roatta accusò le truppe di scarso mordente, colpa «per il 90%» dei quadri apatici, passivi e ispirati al «tira a campà». Mussolini, secondo quanto riporta Bottai, al consiglio di ministri del 10 aprile definì gli ufficiali subalterni «eroici, forse, ma senza mestiere». Testimonianze di parte fascista (il diario di Ciano in primo luogo) attestano un comportamento non esemplare di taluni volontari, accusati di insofferenza, speculazioni e incetta di oggetti di valore, ozio e divertimento nei locali. Il gen. Queipo de Llano ebbe a dire che «i tedeschi si comportano con dignità ed evitano di mettersi in mostra; gli italiani sono dei prepotenti attaccabrighe e dispotici». Più realisticamente tali percezioni non positive dovevano attribuirsi anche al grande divario di preparazione che marchiava i quadri medi e la truppa, impedendone un amalgama efficace.

Un esame condotto sulla corrispondenza dei soldati italiani, che in gran parte fu bloccata dalla censura e mai recapitata, ha evidenziato una vita quotidiana caratterizzata, oltre che dall'inaspettato prolungamento delle operazioni, anche da sospensione delle licenze, scarsità di cibo, servizi sanitari inefficienti, disorganizzazione e inadeguatezza di mezzi e materiali, tensioni tra italiani e spagnoli, ritardi nei pagamenti e mancata consegna della corrispondenza: tutte circostanze che ingeneravano delusione inducendo, soprattutto a metà del conflitto, a diserzioni, autolesionismo, violenze ed espedienti per rimpatriare. Una volta in Italia, peraltro, molti

rilevarono una scarsa assistenza a convalescenti e malati specialmente di tifo e vaiolo (cf. *¿Quiénes fueron los voluntarios? Identità, motivazioni, linguaggi e vissuto quotidiano dei volontari italiani nella guerra civile spagnola*, Tesi di Dottorato di G. Medas, Università di Cagliari, 2014).

Al di là delle critiche che si possono muovere al contegno individuale di una parte dei volontari, è comunque rilevante il grande coinvolgimento delle forze armate – e dell'esercito in primo luogo – nell'organizzazione e conduzione della campagna. Unità e reparti al completo, con mezzi e armi dello Stato italiano, furono presentati all'opinione pubblica internazionale come volontari; vennero impiegati generali e alti ufficiali che spesso usarono falsi nomi e agirono in spregio al diritto internazionale: il 6 febbraio 1937 Roatta (di lì a poco autore di provvedimenti draconiani in Jugoslavia) ricevette da Ciano l'ordine di «passare subito per le armi i mercenari internazionali, naturalmente, per primi, i rinnegati italiani». Inoltre la partecipazione italiana fu all'epoca presentata e vissuta anche come una grande operazione di squadrismo su vasta scala a garanzia dell'ordine sovvertito dai bolscevichi, come attesta la scelta, quale Protettrice dei legionari, della Maria SS. del Soccorso che si venera nella Cappella della Marina Piccola di Sorrento, detta la Madonna del Manganello. Dunque fu un coinvolgimento pesante anche moralmente, che contribuì ancor più a inglobare le forze armate nel regime fascista. Sviluppare la combattività e l'aggressività dei legionari avrebbe inoltre concorso a forgiare il carattere dell'uomo nuovo fascista. Come annota Ciano nel suo *Diario 1937-1943* (Rizzoli, Milano 1990), alla data del 20 marzo 1938, dopo le proteste inglesi per i bombardamenti su Barcellona Mussolini «si è dichiarato lieto del fatto che gli ita-

liani riescano a destare orrore per la loro aggressività anziché compiacimento come mandolinisti. Ciò, a suo avviso ci fa anche salire nella considerazione dei tedeschi che amano la guerra totale e spietata». Forse anche per questi motivi – unitamente al fatto che la popolarità della campagna d'Etiopia non era ripetibile e che il consenso personale del Duce aveva già conosciuto il suo apice nel 1935-'36 – le operazioni in Spagna e tutto ciò che era legato a quelle vicende non entrarono mai nella cultura comune degli Italiani. Il ritornello di una canzone, *Guadalajara*, recita: «*Frecce nere del Guadalajara; / legionari all'ombra del tricolor, / giovinezza d'Italia più cara / ogni morto è risorto e rivive ancor! / Dall'Alpi fino al mar, eternamente / il nostro cuor ti griderà: presente!*». Ma, nonostante il ricorso ai temi cari al Fascismo, come il mito della giovinezza e il culto dei Caduti, anche questa canzone finì pressoché dimenticata.

Le tensioni provocate dalla Germania in Europa e lo scoppio di una nuova guerra mondiale spostarono presto l'attenzione su eventi ben più pressanti e impegnativi; in seguito le sconfitte militari, la caduta del Fascismo, la Resistenza e i problemi del dopoguerra “congelarono” letteralmente quella memoria della partecipazione fascista alla guerra di Spagna che anche negli anni della repubblica si è sempre faticato a collocare in una narrazione più ampia. Oggi sembra invece importante mettere nel giusto rilievo un tassello di storia dimenticato ma che dimostra il ruolo assunto dal Duce nella pratica di esportazione violenta del modello fascista, nella brutalizzazione delle relazioni internazionali e nell'adesione a un'inaccettabile pratica di guerra ai civili allo scopo di conquistare un'egemonia semicontinentale.



Tavola celebrativa della vittoria

BIBLIOGRAFIA

- J. L. Alcofar Nassaes, C.T.V.: *Los legionarios italianos en la Guerra Civil Espanola: 1936-1939*, Dopesa, Barcelona 1972
- F. Belforte, *La guerra civile in Spagna*, 4 voll., Istituto per gli studi di politica internazionale, [Milano] 1938-1939
- J. F. Coverdale, *I fascisti italiani alla guerra di Spagna*, Laterza, Roma-Bari 1977
- M. Griner, *I ragazzi del '36. L'avventura dei fascisti italiani nella guerra civile spagnola*, Rizzoli, Milano 2006
- F. Pedriali, *Guerra di Spagna e aviazione italiana*, AMI-Ufficio storico, Roma 1992
- A. Rovighi e F. Stefani, *La partecipazione italiana alla guerra civile spagnola (1936-1939)*, USSME, Roma 1992
- D. Vaquero Peláez, *Creer, obedecer, combatir... y morir (Credere, obbedire, combattere). Fascistas italianos en la guerra civil española*, Institución Fernando el catolico, Zaragoza 2006

PER NON DIMENTICARE

CONTINUANO IN TUTTA ITALIA LE CERIMONIE PER LA CONSEGNA DELLE MEDAGLIE DELLA LIBERAZIONE A QUANTI HANNO CONTRIBUITO AD UNA ITALIA LIBERA E DEMOCRATICA. DI SEGUITO LA CRONACA DI ALCUNE MANIFESTAZIONI CHE HANNO VISTO PROTAGONISTI I NOSTRI ASSOCIATI.

ALESSANDRIA



Si è svolta il 16 settembre scorso ad Alessandria, presso i locali della Prefettura, la cerimonia di consegna della pergamena e della medaglia della Liberazione ai reduci ancora viventi del territorio alessandrino. A consegnare la medaglia che riproduce un dettaglio della cancellata del Mausoleo delle Fosse Ardeatine è stato il Prefetto Romilda Tafuri. «Si tratta di un ringraziamento a chi non esitò a mettersi in gioco e sacrificarsi per i principi di libertà e giustizia su cui si fondano il nostro paese e la nostra Costituzione» ha detto il Prefetto sottolineando che la Resistenza è un esempio per i nostri giovani che devono riceverne il testimone e trasmetterlo a chi fortunatamente non ha vissuto la follia della guerra e della dittatura.

PARMA



Alla presenza delle autorità e di una numerosa rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma sono state consegnate nel Salone d'onore della Prefettura di Parma le medaglie della Liberazione a 22 ex partigiani e reduci della Divisione Acqui, e le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica a 5 insigniti. Il Prefetto Giuseppe Forlani nell'introdurre la cerimonia, dopo aver rivolto un grato pensiero a tutti i militari impegnati in Patria e nelle missioni all'estero, ha evidenziato il significato speciale che assume quest'anno la celebrazione della Festa dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, in quanto coincide con il Centenario della Grande Guerra ed il 70° della Liberazione.

SAVONA



Si è svolta presso la Sala Mostre del Palazzo della Provincia di Savona la consegna delle medaglie della Liberazione a 52 cittadini della provincia che hanno partecipato alla resistenza ed alla lotta di liberazione. Alla cerimonia, presieduta dal Prefetto di Savona Giorgio Manari, hanno partecipato, oltre agli insigniti, numerose autorità locali. La presenza dei reduci della resistenza ha reso ancora più partecipe l'uditorio.

GENOVA



Sono state consegnate a Genova, presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, alla presenza del Ministro della Difesa Roberta Pinotti oltre che a numerose autorità locali civili militari e religiose, 189 medaglie della Liberazione. Un riconoscimento per ricordare l'impegno, di uomini e donne che a rischio della propria vita hanno combattuto per affermare i principi di libertà ed indipendenza sui quali si fonda la Repubblica e la Costituzione.

L'Anrp nel tempo
ha reinterpretato il suo ruolo,
impegnandosi sempre di più
sul fronte della ricerca,
dell'approfondimento
e della divulgazione storica,
diventando promotrice
di iniziative culturali,
di formazione
e di sensibilizzazione
sulla necessità di costruire
un mondo senza più guerre



Presso la sede dell'Anrp
in via Labicana 15/a (00184 Roma),
inoltre, è possibile visitare
la mostra permanente "Vite di IMI"



Sul sito
www.anrp.it

tutti gli aggiornamenti
sulle attività dell'Associazione



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -		CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -	
BancoPosta € sul C/C n. 51610004 di Euro IMPORTO IN LETTERE INTESTATO A A.N.R.P. ASS.NAZ. REDUCI PRIGIONIA INTERNAmento E GUERRA DI LIBERAZIONE CAUSALE		BancoPosta € sul C/C n. 51610004 di Euro IMPORTO IN LETTERE INTESTATO A A.N.R.P. ASS.NAZ. REDUCI PRIGIONIA INTERNAmento E GUERRA DI LIBERAZIONE CAUSALE	
ESEGUITO DA VIA - PIAZZA CAP LOCALITA'		ESEGUITO DA VIA - PIAZZA CAP LOCALITA'	
BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE codeice bancoposta		BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE codeice bancoposta	

AVVERTENZE
Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con
inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o
cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle
Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno
riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si
compongono il bollettino.

**IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO
DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO**

51610004< 451>

RINNOVA L'ADESIONE ALL'ANRP

È sufficiente versare un contributo

- ordinario € 25,00
- sostenitore € 100,00

su c/c postale 51610004
intestato: ANRP Roma

OPPURE SU c/c bancario intestato ad ANRP:

Banca Credem, Filiale Via del Tritone
Iban IT12 F030 3203 2010 1000 0090 170

SCEGLI DI STARE CON NOI
NELL'IMPEGNO TRA MEMORIA,
RESPONSABILITÀ E FUTURO



Aderire all'Anrp significa:

- ✓ sostenere le ragioni dei Reduci e dei loro familiari
- ✓ assicurarsi un'informazione coerente, aggiornata e libera
- ✓ difendere la memoria storica
- ✓ sensibilizzare i giovani al dramma della guerra;
- ✓ costruire le basi culturali per un mondo di pace, senza più guerre

Roberto Raja - La Grande Guerra giorno per giorno. Cronaca di un massacro, Edizioni Clichy, Firenze 2014
ISBN 978-88-6799-128-0; pp. 330; € 12,90



1914-2014. Cento anni fa, per la prima volta, il mondo intero venne devastato da una guerra mondiale che costò 25 milioni di morti e aprì un secolo di sangue e di distruzioni.

Di solito i libri di storia raccontano le cause, le vicende e i retroscena di questa tragedia collettiva di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze e che portò a un'altra guerra mondiale ancora più devastante e a decenni di guerra fredda e di ulteriori tragedie. Questo libro non affronta la Grande Guerra da questi punti di vista.

Questo libro racconta semplicemente i fatti per come si sono svolti, in un'appassionante cronologia talmente completa ed esaustiva da diventare un esempio mai realizzato.

Leggendo questo apparentemente asettico elenco di momenti e di avvenimenti ci si accorge di leggere la storia come se fosse uno straordinario romanzo, e si ha la possibilità di avere tutti gli elementi necessari a capire quel che avvenne esattamente cento anni fa e per interpretare anche l'oggi. Il piano dell'opera prevede: gli antecedenti, la cronologia dei fatti, i ritratti dei protagonisti, l'indice completo dei nomi e dei luoghi.

Ugo Foschini, La mia guerra in mare e dintorni, GB Editoria 2013 (nuova edizione)
ISBN 978-88-98158-19-5; pp. 148; € 18,00



“Uno dei tanti” è la nuova pubblicazione a cura del comitato “Pro chiesa di Plave” delle memorie di Adolfo Baiocchi, un tenente senese del Regio Esercito che combatté dai primi giorni di guerra sul Carso.

Il suo coinvolgente racconto è basato sulla descrizione delle sue esperienze nelle trincee del Carso scritte in maniera cruda e reale, senza mezzi termini, descrivendo il terribile uso dei lanciafiamme, l'effetto dei gas, la caccia all'uomo di improvvisati ceccchini e altro ancora. Si tratta di un libro a episodi, di scorrevole lettura, uno dei tanti libri pubblicati nel dopoguerra che era caduto nel dimenticatoio, diventando per questo motivo, oggi, molto raro.

Baiocchi milita nelle brigate Friuli – Trapani e Verona, combatte sulle alture di Selz e Monte Sei Busi, a Monfalcone, nelle paludi del Lisert, a San Grado di Merna. Riceve una medaglia d'argento al valor militare sul Monte Zovetto sull'Altipiano di Asiago diventando protagonista di un curioso episodio. Nel maggio del 1916 viene chiamato sull'altipiano dei Sette Comuni per arginare, con la sua brigata, l'offensiva austro-ungarica nota come Strafexpedition per poi ritornare sul Carso con la brigata Verona e concludere la sua guerra a Flondar il 4 giugno 1917 quando, nel famoso contrattacco austro-ungarico viene fatto prigioniero e inviato nel campo di prigionia di Theresienstadt.

Il vissuto dell'autore non fa sconti alla realtà, ci getta in faccia senza troppi scrupoli e falsi moralismi, le situazioni più drammatiche e scabrose e i sentimenti più primitivi che albergavano nell'animo di molti soldati abbruttiti dalla guerra di trincea con sacrifici inenarrabili. Non a caso, brani tratti dal capitolo “Gas” di “Uno dei tanti” vengono spesso letti nel corso di eventi legati al tragico evento avvenuto sul Monte San Michele il 29 giugno 1916. Le memorie, in parte vissute in prima persona dall'autore e in alcuni casi riportate da altri, probabilmente durante la prigionia a Theresienstadt, fanno emergere tutta la capacità di Adolfo Baiocchi di tradurre in parole un evento che per molti sarebbe risultato indicibile.

Un libro che si legge tutto d'un fiato, arricchito da numerose ricerche e approfondimenti a cura di Paolo Seno, Sergio Spagnolo, Mitja Juren, Marco Mantini, Giacomo Bollini, Francesco Quaglio, Fabrizio Corso e altri collaboratori, ulteriormente impreziosito da un importante numero di fotografie molte delle quali inedite.

La pubblicazione è legata a una raccolta fondi per il ripristino della cappella di un ex cimitero militare e non è in vendita nelle librerie. Per info: prochiesadiplave@gmail.com



«Il 4 novembre 1918 aveva termine la Grande Guerra, un evento che ha segnato in modo profondo l'inizio del novecento. In quella giornata di novantotto anni fa, si completò il processo dell'unificazione italiana. Esso rappresenta il traguardo di un lungo e travagliato percorso, raggiunto attraverso uno sforzo collettivo, mai compiuto prima nel nostro Paese: un moto di coscienze che scosse le genti di allora e le rese un Popolo. Le Forze Armate sono state "parte attiva", nell'aver reso partecipi gli italiani, di questa importante consapevolezza».